

**Art. 11** *Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità*

1. Al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 115](#), l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'[articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59](#), è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all'[articolo 119](#), comma 4, l'alea è sostituito dal seguente:

«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;

c) all'[articolo 119](#), comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'[articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59](#), è soppressa;

d) all'[articolo 122](#), comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

e) all'[articolo 126](#), comma 6, come modificato dal [decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59](#), le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse.

[2. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59](#), la disposizione di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto. (21)

]

3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59](#), fermo restando quanto previsto dall'[articolo 115, comma 2, del Codice della strada](#), i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'[articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada](#), di cui al [decreto del Presidente della](#)

*Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. <sup>(22)</sup>

5. All'*articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;

b) la lettera c) è abrogata. <sup>(23)</sup>

6. Ai sensi degli *articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009*, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione previsti ai sensi dell'*articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009*. <sup>(22)</sup>

6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del *regolamento (CE) n. 1071/2009* le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'*articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009* sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel *decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'*articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011*. <sup>(24)</sup>

6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'*articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del

28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. <sup>(24)</sup>

6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#), in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 [dell'articolo 4 del regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#) possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada. <sup>(24)</sup>

6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5. <sup>(24)</sup>

6-sexies. All'[articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Euro 5». <sup>(24)</sup>

7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'[articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'[articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato. <sup>(22)</sup>

8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. <sup>(22)</sup>

9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal [regolamento \(CEE\) n. 3821/85](#), e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'[articolo 80 del Codice della strada](#). <sup>(22)</sup>

10. All'[articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 marzo 1987, n. 132](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse.

---

(21) Comma soppresso dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

(22) Comma così modificato dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

(23) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

(24) Comma inserito dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).